

Informazione al consumatore Attenti... al semaforo

Al via il sistema "Nutri-Score" in due ristoranti aziendali parigini

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

**L'utilizzo
del sistema di etichettatura
"Nutri-Score", noto
come "etichetta a semaforo",
si scontra con il rispetto
del principio comunitario
della libera circolazione
delle merci e con quello
della leale informazione
del consumatore.
Alcune riflessioni**

"Rivoluzione francese" in campo alimentare, anzi, più esattamente, nel campo dell'etichettatura alimentare. Dal 2020, infatti, si avvia l'esperimento del sistema "Nutri-Score", volgarmente noto anche come "etichetta a semaforo", in due ristoranti aziendali di Parigi.

Ci siamo allora?

Il Governo di Parigi, dunque, decide di fare da apripista per l'applicazione di questo metodo "colorato" per dare "suggerimenti salutistici" al consumatore: suggerimenti che, però, guarda caso, spesso portano a criminalizzare (con il

"rosso") i cibi migliori e più gustosi e, (anche) per questo, giustamente apprezzati.

Soprattutto alimenti Dop ed Igp, tra i quali quelli italiani sono a tutt'oggi in numero prevalente. Seguiti paradossalmente proprio dai prodotti francesi, peraltro nostri antagonisti storici. Prodotti, dunque, di qualità "riconosciuta", ma per molti dei quali è già stato preventivato il "semaforo rosso": insomma, i nostri prodotti Dop, formaggi in testa, saranno pure buoni, ma – per il "Nutri-Score" almeno – farebbero male! Or dunque, contro il crescente successo degli "alimenti di qualità", per i quali proprio l'Italia vanta un clamoroso primato (certificato ad oggi da ben 299 alimenti "riconosciuti" – tra Dop, Igp e STG – su di un totale europeo di 1.432), comincia a farsi strada, grazie ad un "semaforo rosso", la modesta, quando non mediocre, qualità dei prodotti della concorrenza, prodotti che magari non sono tanto "buoni" per il palato, ma che non farebbero male alla salute!

Ma è poi tanto sicuro che sia proprio così?

È proprio sicuro, per esempio, che il nostro "olio extra vergine di oliva" e tutta la restante bella compagnia della celebrata "Dieta Mediterranea" insidino la salute? O, piuttosto, non la insidiano, ad esempio, i concorrenti grassi di origine animale?

Ma, di grazia, non era esattamente il contrario fino a pochi giorni fa?



Il logo del sistema di etichettatura “Nutri-Score”.

Le risposte “salutistiche” certamente non spettano all’operatore del diritto, però costui qualche prima riflessione, giuridica e non, a questo punto può e deve cominciare a farla.

La compatibilità giuridica del “semaforo”

Prima ed al di là di ogni – pur legittima – riflessione sulla genesi “politico/economica” di questa iniziativa “semaforica” francese, è infatti doverosa una valutazione giuridica per verificare se, ed in quale misura, questa nuova “indicazione” di etichettatura sia “lecita” ovvero compatibile con l’ordinamento generale dei Trattati comunitari e poi, in particolare, se e quanto lo sia con i regolamenti che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari. Iniziamo allora proprio da quest’ultimo esame osservando che:

- trattasi di una cosiddetta “indicazione volontaria”;
- è in effetti un’indicazione di carattere “salutistico-nutrizionale”;
- è un’iniziativa da valutare anche rispetto al generale “principio della libera circolazione delle merci”, principio sancito dall’articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Il sistema “Nutri-Score” come informazione volontaria

Il “semaforo” del sistema “Nutri-Score”, rapportato alla generale disciplina sull’etichettatura (presentazione e pubblicità) degli alimenti, non v’è

dubbio che deve essere ricondotto alla disciplina del Capo V “Informazioni volontarie sugli alimenti” del regolamento (UE) 1169/2011.

In particolare, questa nuova indicazione va valutata alla luce di quanto prevedono i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 36 del suddetto regolamento:

«1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 e all’articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al Capo IV, Sezioni 2 e 3.

2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

- a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;
- b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
- c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti».

Ebbene, il sistema “Nutri-Score” è fortemente sospettabile di porsi in violazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011, in quanto si presenta come un’indicazione capace concretamente di indurre in errore il consumatore.

Il sistema “Nutri-Score” si presenta come un’indicazione capace concretamente di indurre in errore il consumatore

Invero, quel sistema (o qualsivoglia altro ad esso equivalente) sembra dimenticare una premessa



©www.shutterstock.com

assoluta e generale ovvero una premessa valida per ogni tipo di “alimento” immesso al consumo: la premessa della sua assoluta, obbligatoria “innocuità”.

Le norme, ormai di natura e di respiro UE prima ancora che nazionali, in tema di “sicurezza ed igiene” degli alimenti – come è noto – obbligano, infatti, l’operatore del settore alimentare (Osa), e con serie e gravi sanzioni penali in caso di una violazione anche soltanto colposa, a porre in commercio soltanto alimenti assolutamente “innocui”. Una loro controindicazione sul piano della “salute” del consumatore, pertanto, non potrà essere assoluta, ma soltanto “relativa” ovvero riconducibile solo a peculiari esigenze e limiti salutistici e nutrizionali del singolo consumatore e, quindi, in quanto tali, conoscibili e valutabili solo dal consumatore medesimo.

Avere la pretesa – mediante la collocazione di un colore di “allarme”, quale il colore “rosso” nel caso del “Nutri-Score”, ovvero un segnale di “rischio” se non addirittura di “danno” per la salute del consumatore – di sconsigliare o, al contrario,

di sollecitare (con il “verde”) il consumo di un alimento piuttosto che di un altro, e questo a prescindere dalle condizioni di salute fisica e di età del singolo soggetto, costituisce, a nostro avviso, un suggerimento “salutistico” del tutto astratto ed arbitrario e, quindi, in quanto tale, “ingannevole”, se non addirittura pericoloso per la salute di ogni virtuale consumatore. Costui, infatti, viene orientato “alla cieca” nel suo consumo ovvero viene orientato prescindendo totalmente da quelle che sono le sue effettive esigenze alimentari, effettive sia in senso positivo che in senso negativo.

Il sistema “Nutri-Score” come indicazione sulla salute

In realtà, oltre che una corretta formulazione della “dichiarazione nutrizionale” (ormai obbligatoria grazie al regolamento (UE) 1169/2011), anche il corretto ricorso ai claim salutistici è tassativamente disciplinato dal legislatore comunitario.

Il regolamento (CE) 1924/2006 (e successive



integrazioni e modifiche) garantisce, infatti, già da tempo un sistema di seria e neutrale informazione del consumatore sulle caratteristiche salutistiche di un alimento.

Il suo articolo 2, invero, fornisce la definizione legale di "indicazione sulla salute" nei seguenti termini:

«Articolo 2

Definizioni

[...] Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1) "indicazione": qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

[...]

5) "indicazioni sulla salute": qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; [...].

Orbene, alla luce delle definizioni legali appena riportate, il sistema cosiddetto "Nutri-Score" si presenta come vera e propria indicazione sulla salute e, pertanto, soggetto alla disciplina del regolamento (CE) 1924/2006.

Senonché questo messaggio salutistico "a semaforo", in quanto si risolve in un vero e proprio "giudizio di valore" (contrario o favorevole che sia) circa l'incidenza di uno specifico alimento sulla salute di un generico o astratto consumatore, si pone – a parer nostro – in contrasto con la disciplina dei claim salutistici quale si ricava dall'articolo 10 del regolamento (CE) 1924/2006.

Quest'ultimo, infatti, ha previsto un regime giuridico di "autorizzazione" per l'uso di "indicazioni sulla salute" ovvero consente all'Osa l'impiego in etichettatura solo dei claim tassativamente previsti dal regolamento (UE) 432/2012 oppure di claim di volta in volta autorizzati a seguito dell'apposita procedura attivata dallo stesso Osa:

«Articolo 10

Condizioni specifiche

1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del Capo II e ai requisiti specifici del presente Capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
 b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
 c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
 d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

4. Se del caso, possono essere adottate linee guida per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori».

L'adozione di un sistema del tipo "etichetta a semaforo" (e ogni altro simile per semplificazione dell'indicazione salutistica), dunque, non si concilia – né nella lettera né nello spirito – con l'obiettivo della corretta informazione del consumatore cui, invece, è ispirata l'intera legislazione UE.

L'adozione del sistema "Nutri-Score" non si concilia con l'obiettivo della corretta informazione del consumatore cui è ispirata l'intera legislazione UE

In particolare, tale sistema si traduce in un vero e proprio "suggerimento" a favore o contro il consumo di un particolare alimento ovvero in una drastica bocciatura ("con il "rosso") o approvazione (con il "verde") del tutto però svincolata dalla reale condizione di salute dello specifico consumatore.

Senza cadere nella tentazione di un giudizio "politico" ovvero complottistico sull'iniziativa francese

del sistema "Nutri-Score" e attenendoci solo agli oggettivi rilievi sopra illustrati, reputiamo doverosa conclusione quella di una, quantomeno, discutibile compatibilità di tale indicazione volontaria sia rispetto al principio della "libera circolazione delle merci" nel mercato comunitario, sia rispetto al principio delle "pratiche leali di informazione" da parte dell'Osa nei confronti del consumatore dei prodotti alimentari.

Ed è proprio su tale ultimo piano che non possiamo tacere riguardo al carattere "diseducativo" del cosiddetto "semaforo" in etichetta o di qualsivoglia altro sistema simile di "semplificata" informazione salutistica. In tal modo, infatti, il consumatore viene orientato ovvero "pilotato" nei suoi acquisti alimentari – a nostro giudizio – "senza cognizione di causa" sulle qualità salutistico-nutrizionali dell'alimento che gli viene offerto al consumo. In altri termini, egli deciderà per il "sì" o per il "no" fidandosi – "ciecamente" – è il caso di dire – del colore che gli è stato evidenziato in etichetta e tutto ciò con "tanti saluti" a quell'"educazione alimentare" che invece le direttive comunitarie degli anni '90 del secolo scorso avevano sbandierato tra gli obbiettivi primari della legislazione alimentare comunitaria.

In realtà, il sistema "Nutri-Score" non si rivolge ad un consumatore "educato ad una corretta alimentazione" e, quindi, "informato e consapevole" sulla compatibilità dello specifico alimento rispetto alle sue peculiari condizioni di salute e alle sue specifiche esigenze alimentari, ma presuppone un consumatore che si fida acriticamente di chi quelle compatibilità ha già valutato per lui, però senza neppure conoscere le sue specifiche esigenze alimentari.

Il "semaforo" in etichetta (ovvero, qualsiasi altro sistema equivalente) finisce, dunque, per divenire uno strumento di "manipolazione" della domanda alimentare ovvero uno strumento per "pilotare" il mercato verso un o un altro tipo di alimento.

Insomma, un sistema quantomeno "politicamente scorretto" nei confronti delle aziende produttrici di alimenti di maggior pregio qualitativo, spesso più facilmente esposti al rischio del "rosso" per le maggiori dotazioni qualitative.

Un sistema scorretto anche e soprattutto nei confronti del consumatore.

Un sistema in ogni caso – a nostro giudizio – illegale per le violazioni dei regolamenti e dei Trattati comunitari sopra illustrati e, perciò, come tale inaccettabile.